



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 12 del Consiglio Comunale

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 351/2020 DEL TRIBUNALE DI TRENTO EX ART. 194 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** mese di **marzo** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale e in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
ANDREIS ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
ANDREIS VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
BASSO MARUSCA	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
DALLAVO MAURO	CONSIGLIERE	Presente
GREGORI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
SCHWARZ CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ZUECH NICOLA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
ENDRIZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
PEDRAZZOLI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
PENASA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
ZANELLA SERGIO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Zanella Michele e Zuech Nicola .

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO
DERIVANTE DA SENTENZA N. 351/2020 DEL TRIBUNALE DI TRENTO
EX ART. 194 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

**Ad inizio della trattazione dell'argomento il Consigliere Signor SCHWARZ CLAUDIO
abbandona la seduta.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

In data 11.12.2017 veniva notificato a questo Ente atto di citazione avanti il Tribunale di Trento a cura dell'avvocato della Ditta M.e B., ciò in dipendenza di un appalto di lavori.

Che allo scopo di difendere le ragioni dell'Amministrazione, la Giunta addivenne alla scelta di costituirsi in giudizio, ciò giusta deliberazione n. 24 dd. 13.03.2018, assumendo a bilancio l'onere relativo.

Dato atto come il complesso iter, infruttuosi i tentativi di conciliazione stragiudiziale, si è concluso con sentenza n. 351/2020 del Tribunale di Trento, che ha condannato il Comune di Malé a pagare alla controparte una somma, oltre a rifondere le spese del procedimento e legali.

Considerato come divenuta esecutiva la sentenza necessitava definire il pagamento di quanto dovuto, concordato con i legali di controparte, dopo che gli stessi hanno inoltrato nota dd. 24/11/2020, acquisita al prot. n. 14102, che il pagamento di quanto dovuto si sarebbe perfezionato entro il 31.12.2020, pensando si potesse programmare un Consiglio comunale.

Dato atto peraltro atto come non essendosi reso necessario convocare l'Assemblea comunale di fine anno e ritenuto di non farlo per questo unico argomento, si era sentito il Revisore e consulenti che hanno rappresentato come esistessero precedenti, in fattispecie simili, ove si è prima proceduto al pagamento di quanto liquidato in sentenza con onere di gestire poi un passaggio consigliere affinché l'Assemblea si potesse pronunciare, come previsto, per la riconoscibilità del debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Che nell'elencazione dell'articolo 194 del TUEL è da rilevare che il debito per "sentenze esecutive" si distingue nettamente dalle altre ipotesi per il fatto che il Comune, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in ragione della natura dello stesso (il debito si impone all'ente "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana).

Evidenziato in tal senso come si era proceduto a costituire il fondo rischi soccombenza e poi anche ad incrementarlo a garanzia della sostenibilità della spesa, rappresentando ciò specificatamente in Consiglio, che come tale risultava già edotto di tale circostanza, posta specificatamente in correlazione a detta causa.

Rappresentato come fosse stato richiesto al Ns. Legale di formulare un parere pro veritate in ordine alla opportunità o meno di proporre ricorso in appello, ciò dopo aver acquisito tutti i

necessari elementi di valutazione, così come i suggerimenti più opportuni onde poter adottare una consapevole decisione, a seguito di un apprezzamento ponderato di rischi e vantaggi.

Dato atto come se la giurisprudenza costituisce normalmente e sicuramente la fonte primaria e centrale nella ricostruzione giuridica della fattispecie, considerata l'importanza sempre maggiore che le decisioni dei giudici assumono nell'interpretazione del diritto, nel caso di specie l'Avvocato aveva evidenziato la particolarità della causa, ove la forte componente tecnica degli elementi in valutazione e la presenza di un CTU e periti di parte la faceva necessariamente da padrona nella definizione della causa, limitando l'operatività del Giudice agli aspetti più di natura normativa.

Dato atto come se il termine per ricorrere era il 2 ottobre 2020 già prima telefonicamente e poi per mail il Legale aveva anticipato di non poter consigliare la proposizione di ricorso tanto che nell'incontro del 17 settembre 2020 aveva riconfermato detta linea, con l'impegno a rilasciare il prescritto parere nei termini.

Purtroppo il Professionista, già profondamente malato, ancorché non avesse fatto trapelare nulla, poco meno di un mese dopo moriva tanto che una ns. nota del 6 di ottobre rimaneva inevasa, mail inviata dopo che stranamente telefonate alla stessa precedenti rimanevano sempre senza risposta.

In tal senso il Segretario comunale aveva redatto un documento che registrasse e confermasse quanto accaduto e, in primis, l'orientamento dell'Avvocato come desumibile anche da due mail, ove in quella datata 4 settembre 2020 affermava "che pare oggettivamente sconsigliabile (..proporre ricorso..) attesi gli esiti della lite, che hanno registrato un significativo ridimensionamento delle pretese dell'impresa attrice" (la richiesta superava il milione di euro).

Non incidentalmente l'Avvocato aveva poi evidenziato come il Consulente tecnico, inquadrato tra gli ausiliari del Giudice, viene nominato ed opera per integrarne le conoscenze in materie nelle quali la conoscenza giudiziale sia carente in ragione della natura tecnico – specialistica delle stesse, tanto da apparire, seppur il Giudice è sempre libero nella valutazione e nell'apprezzamento dei risultati raggiunti dal consulente, difficile per questo discostarsene, com'era nel caso di specie ove si parlava lavori e loro andamento e remunerazione.

Del resto l'aleatorio risultato sconsigliava di assumere nuove e certe spese dopo che il Giudice di primo grado aveva comunque riconosciuto con pertinente e corretta più di una tesi di questo Comune.

Stante quanto sopra, convenuto conveniente procedere alla liquidazione dell'importo di € 152.766,69 a favore della controparte, oltre a € 1.716,84 da rifondere per le spese del giudizio, € 21.886,80 per spese legali come stabilite da sentenza e € 4.583,00 per tassa di registro liquidata, si assunse si l'onere di sottoporre la pratica alla procedura di riconoscimento del debito da parte del Consiglio nella Sua prossima seduta, dovendo invece con atto giuntale, il n. 175 dd. 28/12/2020 procedere alla preventiva liquidazione stante la vincolatività e cogenza degli atti presupposti.

Rimarcato come la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare eventuali provvedimenti di riequilibrio finanziario, comunque non necessari avendo già gli Uffici precedentemente e adeguatamente costituito per importo il necessario accantonamento.

Acquisito il parere obbligatorio espresso dal Revisore dei Conti in data 24 febbraio 2021.

Dato atto della compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 31.12.2020.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 5 (Zuech Nicola, Endrizzi Roberto, Pedrazzoli Paola, Penasa Alberto e Zanella Sergio) e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di riconoscere, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. - Testo Unico Enti Locali, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 351/2020 di complessivi € 152.766,69, oltre a € 1.716,84 da rifondere per le spese del procedimento, € 21.886,80 per spese legali e € 4.583,00 per tassa di registro, riferiti al contenzioso inerente ai lavori eseguiti da M.e B. per conto del Comune di Malé.
2. Di prendere atto che correttamente è stata assunta la scelta, stante la natura meramente ricognitiva della presente, di liquidare quanto dovuto onde non incorrere in interessi, certo liquido ed esigibile il credito determinato con sentenza e l'intervenuta diffida da adempiere.
3. Di inviare copia della presente deliberazione alla Procura generale della Corte dei conti, come stabilito dall'articolo 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002 n. 289;
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 351/2020 DEL TRIBUNALE DI TRENTO EX ART. 194 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 19/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 19/03/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **02/04/2021** al giorno **12/04/2021**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 13/04/2021

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 20/07/2021

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele